

N° 55/04/2010

*Ministero dello Sviluppo Economico***DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA***Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica***IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare gli articoli 2, comma 1, e 14-ter, comma 9;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 6, comma 9 che riconosce questa Amministrazione quale autorità espropriante;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art.1 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia



elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, l'autorizzazione unica ha anche validità di variante urbanistica;

VISTO il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare l'articolo 1, comma 110;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettere a) e b), con le quali vengono precisate le definizioni, rispettivamente, di "messa in esercizio" e di "entrata in esercizio" di un impianto di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – contributo dello 0.5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative;

VISTA la sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 4333/2008 del 1 luglio 2008 in cui è stata sancita l'inesistenza di qualsiasi nesso teleologico e legame di presupposizione tra Autorizzazione Integrata Ambientale ed Autorizzazione unica ovvero è



stata riconosciuta la possibilità per i gestori di ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale anche dopo l'Autorizzazione unica di competenza del Ministero dello sviluppo economico, purché prima dell'esercizio dell'infrastruttura produttiva;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato ed integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55. In particolare, la citata legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa solo a seguito di esplicita richiesta del proponente, ai sensi dell'art. 27, comma 32. Il procedimento in questione non rientra però in tale fattispecie, non essendo stata presentata la necessaria opzione;

VISTA l'istanza che in data 1° luglio 2003 la Luminosa S.r.l. ha presentato ai fini del rilascio, ai sensi del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002, n. 55, dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza pari a circa 385 MWe da ubicarsi nel territorio del Comune di Benevento e delle relative opere connesse;

CONSIDERATO che il procedimento è stato regolarmente avviato nei confronti di tutte le amministrazioni competenti, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 7 luglio 2003 e che la prima riunione della prevista Conferenza di Servizi è stata indetta per il giorno 5 settembre 2003 e il relativo resoconto verbale, comprese le note ad esso allegate considerate parti integranti dello stesso, è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate il 22 settembre 2003;

CONSIDERATO che, successivamente alla menzionata prima riunione della Conferenza di Servizi, visto il ruolo sostanziale svolto dall'endo-procedimento attinente la Valutazione d'Impatto Ambientale, il cui esito positivo costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio, i lavori della Conferenza di Servizi sono rimasti di fatto sospesi in attesa delle determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mentre l'istruttoria era rimasta in corso, anche per quanto concerne gli eventuali contributi che potevano pervenire dalle altre Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che con lettera del 7 novembre 2006, la Luminosa S.r.l. ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

CONSIDERATO il decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2008-0000708 del 1° agosto 2008 (DEC V.I.A.) in cui si esprime parere favorevole, nel rispetto di prescrizioni, alla realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza pari a circa 385



MWe da ubicarsi nel territorio del Comune di Benevento e delle relative opere connesse; parte integrante del medesimo DEC V.I.A. risultano i seguenti pareri:

- parere della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale n. 825 del 28 settembre 2006;
- parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 07.08.402/2674/2005 del 21 marzo 2005;
- parere della Regione Campania Decreto assessorile n. 668 del 21 dicembre 2005;

CONSIDERATO che, anche in base a quanto consolidato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 680 MW e una potenza elettrica pari a circa 385 MW, oltre a un gasdotto e alle opere elettriche per il collegamento della centrale alle rispettive reti;

CONSIDERATO che, in particolare, per quanto attiene l'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale, il progetto in parola, così come consolidato nella procedura di valutazione d'impatto ambientale, prevede la realizzazione, nel solo territorio del Comune di Benevento, di un collegamento sotterraneo in antenna con una futura stazione elettrica di smistamento da collegare in entra-esce alla linea "Benevento 2 - Foggia" mediante nuovi raccordi aerei a 380kV. Inoltre, è previsto il potenziamento dell'elettrodotto "Benevento 2 - Foggia" nel tratto compreso tra la suddetta nuova stazione elettrica e la stazione elettrica "Benevento 2". Tale potenziamento, ai sensi della legge 239/04, risulta in corso di autorizzazione presso le strutture competenti;

CONSIDERATO, inoltre, che per quanto attiene l'approvvigionamento di gas naturale è prevista la realizzazione, nel territorio dei Comuni di Benevento e Pietrarsa, di un metanodotto del diametro di 16 pollici, con pressione massima 75 bar, avente una lunghezza complessiva di circa 4,8 km;

CONSIDERATO che con lettere del 10 ottobre 2008 e del 27 novembre 2008 la Luminosa S.r.l. ha provveduto a trasmettere copia della quietanza di pagamento del contributo dello 0,5 per mille *ex lege* n. 239/04 nonché il relativo schema di dettaglio dei costi asseverato presso il Tribunale di Napoli;

VISTA la nota del 14 ottobre 2008, con cui la Luminosa S.r.l., congiuntamente alla BKW Italia S.p.A., ha comunicato l'avvenuta variazione del soggetto controllante la società Luminosa S.r.l. nonché il cambiamento della sede legale della Società a Milano in Largo Donegani, 2 e della sede operativa a Milano in Via Gustavo Fara, 28;



CONSIDERATO che, a valle del rilascio del DEC V.I.A., al fine di concludere le attività istruttorie propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione unica, con lettera del 25 marzo 2009, prot. n. 013/09, la Luminosa S.r.l. ha provveduto a consegnare il piano particellare delle aree interessate dal gasdotto, dal cavidotto elettrico, dal terreno della centrale elettrica e dalla sottostazione elettrica ai fini dell'avvio della fase procedimentale di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che, alla luce del positivo decreto di compatibilità ambientale, questa Amministrazione con nota del 30 marzo 2009, prot. n. 0038837, ha avviato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-ter del DPR n. 327/2001, la fase procedimentale di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla costituzione di servitù per pubblica utilità sulle aree interessate dall'iniziativa. In particolare, questa Amministrazione ha delegato la Società proponente al deposito, presso i Comuni di Benevento e Pietrelcina, di due copie del progetto e relativo piano particellare, con l'indicazione dei proprietari interessati dalla procedura espropriativa;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto disposto dal DPR n. 327/2001, con lettera del 17 aprile 2009, prot. 023/09, la Luminosa S.r.l., ha trasmesso copia delle pubblicazioni effettuate il 14 aprile 2009 sui quotidiani, uno a diffusione locale ed uno a diffusione nazionale, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

VISTA la nota del 9 giugno 2009, prot. n. 0068253, con cui questa Amministrazione ha richiesto ai Comuni di Benevento e Pietrelcina di restituire una delle due copie degli elaborati depositati presso i due Comuni con l'indicazione del periodo di pubblicazione nonché di inviare le eventuali osservazioni pervenute;

CONSIDERATO che, con nota del 9 giugno 2009, prot. 0068253, il Comune di Benevento ha restituito una copia degli elaborati grafici depositati dalla Società proponente ed ha attestato che gli atti relativi all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, concernenti l'impianto in parola, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del proprio Comune dal 15 aprile 2009 al 5 maggio 2009 e che nei trenta giorni successivi non erano pervenute né opposizioni né osservazioni;

CONSIDERATO che con nota del 10 giugno 2009, prot. n. 5380/C, il Comune di Pietrelcina ha restituito una copia degli elaborati grafici depositati dalla Società proponente ed ha trasmesso copia dell'avviso di pubblicazione riportante la certificazione che il medesimo avviso è stato affisso all'albo pretorio del Comune di Pietrelcina dal 14 aprile 2009 al 4 maggio 2009. Inoltre, il citato Comune ha attestato che nel periodo di pubblicazione degli atti e nei trenta giorni successivi, non sono state depositate osservazioni;



CONSIDERATO inoltre che anche presso questa Amministrazione non sono pervenute osservazioni nei termini fissati, da parte di soggetti interessati;

CONSIDERATO che, svolte le attività propedeutiche all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla luce del Decreto V.I.A. positivo nonché di quanto disposto dalla citata Sentenza del Consiglio di Stato n. 4333/2008, tenuto anche conto che non è possibile rinviare "sine die" i lavori della Conferenza di Servizi, questa Amministrazione ha provveduto a convocare tre riunioni della Conferenza di Servizi per concludere il procedimento di competenza;

CONSIDERATE le risultanze delle riunioni della Conferenza di Servizi svoltesi il 15 luglio 2009, il 21 settembre 2009 ed il 16 dicembre 2009 formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta rispettivamente il 10 settembre 2009, il 22 ottobre 2009, ed il 21 gennaio 2010, dei relativi resoconti verbali consolidati e delle note ad essi allegate, considerate parti integranti dei medesimi;

CONSIDERATO, in particolare, che nel corso della riunione del 21 settembre 2009 la Conferenza di Servizi ha assentito, senza la presentazione di alcuna obiezione, per l'apposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 52-quater del DPR n. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità e alla costituzione di servitù sulle aree interessate dall'iniziativa in parola;

CONSIDERATO, inoltre, che in occasione delle succitate riunioni della Conferenza di Servizi, sono state approfondite e discusse le obiezioni sollevate dalle Amministrazioni intervenute;

CONSIDERATO, in particolare, che, in occasione della Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2009, vista l'assenza della Regione Campania, non si è potuto procedere alla conclusione del procedimento ma sono stati ulteriormente approfonditi alcuni aspetti tecnici, giungendo così alla conclusione dell'istruttoria di competenza di questo Ministero;

CONSIDERATA la posizione contraria della Provincia di Benevento, formalizzata con le deliberazioni acquisite agli atti del procedimento, e con propri interventi nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi, riscontrati da questa Amministrazione nel corso delle riunioni stesse, come risulta dai succitati resoconti verbali;

CONSIDERATA la posizione contraria del Comune di Benevento, formalizzata con le deliberazioni acquisite agli atti del procedimento, e con propri interventi nel corso delle riunioni



della Conferenza di Servizi, riscontrati da questa Amministrazione nel corso delle riunioni stesse, come risulta dai succitati resoconti verbali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale. n. 691 dell'8 ottobre 2010 della Giunta Regionale della Campania con cui si rilascia, ai sensi della legge n. 55/2002, l'intesa regionale favorevole all'iniziativa oggetto del presente provvedimento;

VISTA la nota del 25 ottobre 2010, prot. n. 0019307, con cui questa Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla luce della soprarichiamata delibera della Giunta Regionale della Campania, e visto che la medesima delibera è riferita anche alla DGR n. 3533/03, se il giudizio di compatibilità ambientale continuasse ad essere condizionato all'esito negativo della procedura autorizzativa afferente altra centrale termoelettrica localizzata nella medesima macroarea, così come prescritto al punto 1 del decreto V.I.A.;

CONSIDERATA la lettera del 10 novembre 2010, prot. n. DVA - 2010 - 0027156, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "... è del parere che è venuta meno la condizione indicata al n. 1 del quadro prescrittivo del decreto VIA, risultando la medesima privata dell'efficacia che avrebbe potuto avere qualora le determinazioni regionali fossero rimaste nella rappresentazione data dalla DGR 3533/2003.";

CONSIDERATO che con nota del 12 novembre 2010, prot. n. 0021184, questa Amministrazione ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed Enti facenti parte della Conferenza di Servizi che, viste le risultanze delle riunioni della Conferenza di Servizi, l'intesa regionale nonché la lettera del Ministero dell'Ambiente del 10 novembre 2010 sopraccitata, non si riteneva necessario procedere alla convocazione di una ulteriore riunione della Conferenza di Servizi e, pertanto, si apprestava all'emanazione dei necessari atti per il rilascio dell'autorizzazione unica, assegnando, altresì, un termine di 15 giorni per l'espressione di eventuali osservazioni;

VISTE le osservazioni congiunte della Provincia di Benevento e del Comune di Benevento avanzate con nota n. 7091/A3 del 26 novembre 2010, nonché quelle fatte pervenire dall'Associazione "Altrabenevento" con lettera del 23 novembre 2010;

RITENUTA, anche alla luce delle osservazioni succitate, l'opportunità di richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di acquisire anche l'avviso della Commissione VIA circa la validità del giudizio favorevole già espresso con decreto DSA-DEC-2008-0000708 del 1° agosto 2008 nonché circa il permanere della condizione posta al punto 1 del medesimo DEC V.I.A.



VISTA la lettera del 20 dicembre 2010 prot.n. DVA-2010-0030822 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 623 del 17 dicembre 2010 con il quale la medesima Commissione *"ritiene confermata la validità del giudizio favorevole, con prescrizioni, di compatibilità ambientale trasposto nel parere allegato al Decreto DSA - DEC - 2008 - 0000708 del 1° agosto 2008, nonché ritiene che sia venuta meno, ... la condizione indicata al punto n. 1 del quadro prescrittivo del succitato decreto di compatibilità ambientale, essendo mutate le condizioni di fattibilità previste inizialmente dalla DGR 3533/2003, sostituita dalle disposizioni contenute nel PEAR."*

VISTE le note del 21 dicembre 2010, prot. n. 0024611 e n. 0024612, con cui questa Amministrazione ha riscontrato le osservazioni fatte pervenire rispettivamente dall'Associazione Altrabenevento e dal Comune di Benevento congiuntamente alla Provincia di Benevento;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del 21 settembre 2009 la Conferenza di Servizi ha assentito per l'apposizione, ai sensi del DPR 327/2001 del vincolo preordinato all'esproprio e/o costituzione di servitù sulle aree interessate dall'iniziativa in parola;

CONSIDERATI, inoltre, i seguenti pareri espressi dalle Amministrazioni ed Enti facenti parte della Conferenza di Servizi e formalizzati in pareri acquisiti agli atti del procedimento:

- il 16° Reparto Genio Campale - Ufficio Demanio dell'Aeronautica Militare, con note del 25 agosto 2003, prot. n. 134, e del 2 luglio 2004, prot. n. 226, ha espresso il proprio nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;
- il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento - Ufficio Prevenzione incendi con lettera del 19 febbraio 2004, prot. 779/P ha rilasciato il parere preliminare di massima favorevole ai fini antincendio nel rispetto di condizioni;
- il Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato territoriale per la Campania con lettera n. 11184, del 31 maggio 2004, ha rilasciato il consenso di massima alla costruzione del metanodotto;
- il Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni - Divisione IV - Sezione II con lettera del 30 giugno 2004, prot. 0014500, (n°prat. Min Comunicazioni NA/IE/2003/03) ha rilasciato il consenso di massima alla costruzione della centrale a ciclo combinato, dell'elettrodotto sotterraneo di collegamento alla nuova stazione di smistamento;
- l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno con lettera del 9 luglio 2004, prot. 4634, ha espresso il proprio parere favorevole nel rispetto di prescrizioni;
- l'ENAC, con nota n. 32899 del 20 maggio 2009 ha espresso il proprio nulla osta;



- la Terna S.p.A. con nota del 14 luglio 2009, prot. n. TE/P20090009225 ha espresso il proprio parere in merito alla soluzione di connessione proposta;
- il Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole, con nota del 15 luglio 2009, prot. n. DCPREV.A4.7811, alle condizioni formulate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento con la succitata nota del 19 febbraio 2004, prot. 779/8,;
- il Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto – Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sez. Demanio – Taranto, con nota del 1° ottobre 2009, prot. n. 041453/UI_DEM/2009 ha comunicato di non avere motivi ostativi alle realizzazioni di cui trattasi nel rispetto di prescrizioni;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota del 9 dicembre 2009, prot. RFI-DPR-DTP_NA.INA0011\p\2009\0000915, ha espresso il parere di massima favorevole nel rispetto di alcune condizioni;

VISTA la lettera del 9 dicembre 2010, prot. 008/10, con cui la Società Luminosa S.r.l. ha fornito una stima sulla tempistica necessaria alla realizzazione del progetto;

VISTA la nota del 10 dicembre 2010, prot. n. 0023810, trasmessa a mezzo fax, con cui questa Amministrazione ha richiesto, ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica, una visura camerale aggiornata comprensiva del nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;

CONSIDERATO che in data 21 dicembre 2010 la Luminosa S.r.l. ha riscontrato la succitata richiesta trasmettendo il certificato camerale comprensivo del nulla osta indicato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di V.I.A., V.A.S. e A.I.A, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

CONSIDERATA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'ufficio istruttore in data 21 dicembre 2010, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli espresse in tale sede, visto il positivo giudizio di compatibilità ambientale e acquisita l'intesa della Regione Campania, è adottata la determinazione favorevole;

RITENUTO opportuno apporre specifiche prescrizioni inerenti la realizzazione dell'opera autorizzata;



CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno apposto le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto. Il proponente, pertanto, potrà interfacciarsi con le competenti Amministrazioni per tutti gli adempimenti inerenti l'ottemperanza delle menzionate prescrizioni, anche per quanto riguarda le eventuali modifiche, le modalità attuative e l'identificazione dei vari momenti temporali cui riferire le prescrizioni medesime, qualora gli stessi non risultino univocamente determinati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 55/2002, l'esito positivo della V.I.A. costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene rilasciata d'intesa con la Regione interessata;

CONSIDERATA la qualificazione giuridica "forte" dell'intesa richiesta alla Regione, sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2004;

CONSIDERATO che l'opera prevista dalla presente autorizzazione è da intendersi a tutti gli effetti quale "opera privata di pubblica utilità", essendo tutti i relativi costi di realizzazione imputati solo ed esclusivamente al soggetto proponente;

CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi della legge n. 55/2002 sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati riferiti alla fase di realizzazione dell'opera, non potendosi ricomprendere nel predetto titolo abilitativo anche quelle ulteriori fasi di verifica e controllo, previste dalla normativa vigente, che intervengono ad infrastruttura energetica completata;

RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione;

DECRETA

Art. 1

La Luminosa S.r.l., con sede legale in Milano, Largo Donegani, 2, cod. fisc. 07907530633, è autorizzata alla realizzazione, nel territorio del Comune di Benevento, all'interno dell'agglomerato industriale A.S.I. di Ponte Valentino, di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 680 MW e una potenza elettrica pari a circa 385 MW, oltre ad un gasdotto ed alle opere elettriche per il collegamento della centrale alle rispettive reti.

In particolare, per quanto attiene la connessione elettrica, è prevista la realizzazione di un collegamento sotterraneo in antenna con una futura stazione elettrica di smistamento da



collegare in entra-esec alla linea "Benevento 2 - Foggia", mediante nuovi raccordi aerei a 380kV. Tali opere interessano solo il territorio del Comune di Benevento.

Per quanto attiene l'approvvigionamento di gas naturale, inoltre verrà realizzato un gasdotto del diametro di 16 pollici, progettato per il trasporto di gas naturale ad una pressione massima di esercizio di circa 75 bar, della lunghezza complessiva di circa 4,8 km. che interesserà il territorio dei Comuni di Benevento e Pietrelcina.

Art. 2

I lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290; l'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 36 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori.

La Società deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio lavori nonché della messa in esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero della Salute nonché alla Regione Campania, alla Provincia di Benevento, al Comune di Benevento, al Comune di Pietrelcina, all'ISPRA e alla Terna S.p.A., dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 4, comma 1, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e dal procedimento istruttorio condotto in Conferenza di Servizi.

Qualora la società Luminosa S.r.l. intenda apportare varianti al progetto approvato, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la prescritta procedura per la verifica di assoggettabilità a V.I.A.-

Art. 3

La Luminosa S.r.l. è, altresì, autorizzata a promuovere, ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisori, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 1 che, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, sono opere di pubblica utilità.

L'eventuale emanazione del decreto di esproprio delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati depositati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitù, deve avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del presente



provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del citato DPR n. 327/2001.

Art. 4

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate nel corso del procedimento dalle Amministrazioni interessate le quali, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro esatto adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli.

Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza.

Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la società Luminosa S.r.l. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero della Salute, all'ISPRA, alla Regione Campania, alla Provincia di Benevento, al Comune di Benevento e al Comune di Pietrelcina un rapporto concernente lo stato dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Relativamente alle fasi di esercizio la società Luminosa S.r.l. deve attenersi a quanto disposto con il successivo art. 5.

Art. 5

La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni fissate dal decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla cui emanazione, da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è subordinato l'esercizio - inteso come periodo successivo alla comunicazione di messa in esercizio di cui all'art. 2 - dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento.

Successivamente alla messa in esercizio dell'impianto la società Luminosa S.r.l. è tenuta comunque a comunicare anche al Ministero dello Sviluppo Economico la data prevista (in conformità alle tempistiche fissate nell'A.I.A. ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per la messa a regime dell'impianto nonché i dati relativi alle emissioni



effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni decorrenti dalla menzionata data di messa a regime.

Art. 6

Il presente decreto sarà reso noto sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto della V.I.A., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni), pubblicazione da effettuarsi a cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente atto.

Roma, li 21 DIC. 2010

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosaria Romano)



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/04/2010)

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e contenute nel decreto n. DSA-DEC-2008-0000708 del 1° agosto 2008 citato nelle premesse (in corsivo le integrazioni rese necessarie dall'esito del procedimento):

Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS

1. Il giudizio favorevole di compatibilità ambientale è condizionato all'esito negativo della procedura autorizzativa afferente altra centrale termoelettrica localizzata nella medesima macroarea interna individuata dalla D.G.R. n. 3533 del 05.12.2003, causa il raggiungimento del riequilibrio del fabbisogno energetico in caso di rilascio dell'autorizzazione indicata. *(vedi nota del Ministero dell'Ambiente del 10 novembre 2010, prot. n. DVA - 2010 - 0027156, nonché nota del Ministero dell'Ambiente del 20 dicembre 2010, prot. n. DVA - 2010 - 0030822, citate nelle premesse al presente decreto).*
2. **Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera:**
 - a. Dovrà essere attuata la fornitura di energia, sotto forma di calore c/o vapore, agli altri impianti industriali presenti nella medesima area industriale, per una potenza pari ad almeno 20 MWt, ovvero in grado di evitare almeno il 50% delle emissioni attuali dovute agli impianti di combustione per la produzione di calore e/o vapore attualmente in uso. Il relativo piano di attuazione che comprenda l'indicazione specifica degli impianti esistenti le cui emissioni potranno essere evitate e i relativi accordi sottoscritti con i diversi utilizzatori dovrà pervenire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prima dell'inizio dei lavori di costruzione della centrale;
 - b. in aggiunta a quanto sopra indicato, il proponente dovrà impegnarsi a fornire alle amministrazioni interessate calore, fino a 30 MWt e con adeguate caratteristiche tecniche, ai fini dello sviluppo di una rete urbana di teleriscaldamento nel comune di Benevento e per uso agricolo a condizioni economiche non meno vantaggiose per gli utilizzatori di quelle indicate nella documentazione sottoposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - c. ferme restando tutte le ulteriori misure, anche in termini di ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera o di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile o annua, che potranno derivare dall'attuazione del Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria della Regione Campania, dovranno essere garantiti valori di emissione per gli ossidi di azoto (espressi come NO₂) non superiori a 40 mg/Nm³ e valori di emissione per il monossido di carbonio non superiori a 30 mg/Nm³, da intendersi come valori massimi riferiti alla media oraria per una concentrazione del 15% di ossigeno



nei fumi anidri:

d. fermo restando quanto sopra è fatto salvo quanto verrà prescritto in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs.18.2.2005 n.59 in relazione all'adozione delle migliori tecnologie disponibili finalizzate a eliminare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. nel corso dell'esercizio, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;

e. l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di misura delle emissioni al camino per Ossigeno in eccesso, NOx, e CO, come previsto dal D.M. 21/12/1995; i segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze;

f. il Proponente dovrà predisporre in accordo con la Regione Campania e le strutture competenti (ARPA Campania) un piano per il monitoraggio periodico delle emissioni di particolato fine primario prodotto dall'impianto volto ad assicurare che le concentrazioni effettive di tale inquinante negli effluenti si mantengano entro i valori indicati nello Studio di Impatto Ambientale e nelle sue successive integrazioni, e, in generale, entro i livelli di scarsa significatività delle emissioni dalle turbine a gas riportate nella Relazione dell'Istituto per l'Inquinamento Atmosferico del C.N.R. n. 396/2004 del 23.2.2004; qualora, nel corso dei monitoraggi, fossero rilevati livelli significativi di concentrazioni di particolato fine primario negli effluenti gassosi, l'Autorità competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale valuterà l'opportunità di aggiornare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo con apposite prescrizioni volte a ridurre le emissioni di tale inquinante.

3. Monitoraggio della qualità dell'aria

a. Il Proponente, sulla base di uno specifico accordo preventivo da stipularsi con la Regione Campania dovrà attuare, per la parte di propria competenza, un programma di monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri e le finalità del DM 60/2002. Tale programma, che potrà prevedere l'installazione di nuove centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria, dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio in continuo degli ossidi di azoto e del particolato fine primario ed eventualmente degli inquinanti di origine secondaria (ozono) e dovrà individuare gli oneri a carico del proponente per l'acquisto della strumentazione tecnica necessaria e/o eventuali altri oneri di gestione del programma;

b. al fine di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio dell'impianto, fermi restando gli accordi con la Regione



Campania, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima del collaudo della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti; in accordo con la Regione Campania il Proponente dovrà inoltre effettuare un apposito studio finalizzato alla verifica dello stato ante operam dei livelli di fondo delle polveri sottili (PM10) in area vasta applicando un adeguato modello di simulazione su scala regionale;

c. prima dell'entrata in esercizio della centrale dovrà essere avviato dal Proponente un biomonitoraggio integrato avanzato in area vasta delle specie vegetali più sensibili agli inquinanti emessi dalla centrale attraverso campagne di osservazione che dovranno essere ripetute con cadenza annuale; le attività di biomonitoraggio della qualità dell'aria dovranno essere programmate ed effettuate sulla base di accordi preventivi con le competenti Autorità regionali (ARPA Campania).

4. Monitoraggio del rumore

a. Il Proponente dovrà effettuare, in accordo con ARPA Campania, campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali; durante la costruzione della centrale il proponente dovrà effettuare misure di rumore ambientale in prossimità dei recettori sensibili e valutare con le competenti Autorità locali l'opportunità di adottare interventi mitigativi alla sorgente o ai recettori.

5. Interventi di mitigazione paesaggistica

a. La sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto, dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si farà ricorso



all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone.

b. il Progetto Esecutivo delle opere a verde dovrà essere accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione delle Opere a Verde" che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno quinquennale sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da concordare con gli uffici regionali competenti;

c. in fase di progettazione esecutiva dovrà essere elaborato uno specifico progetto di estetico-architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici finalizzato a migliorare l'inserimento e l'accettabilità territoriale dell'opera che dovrà tenere conto della qualità formale delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità dell'illuminazione notturna.

6. Dismissione dell'impianto

Prima dell'entrata in esercizio della centrale i Proponenti dovranno presentare al Ministero ambiente e della tutela del territorio e le mare, al Ministero dei beni e le attività culturali ed alla Regione Campania un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.

7. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni indicate nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 07.08.402/2674/2005 del 21.03.2005 di seguito riportate:

- ai fini dell'acquisizione del parere definitivo da parte della competente Soprintendenza archeologica le prospezioni prescritte dovranno essere integrate e completate con l'esecuzione di preliminari sondaggi geo-archeologici anche nelle aree non ancora espropriate, dove è prevista la realizzazione della centrale termoelettrica e della sottostazione elettrica, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate;
- in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere preliminarmente predisposto il progetto esecutivo del parco fluviale di cui all'"elaborato 12-22" delle integrazioni al S.I.A. da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio;
- gli interventi previsti dal "Piano per il Recupero e la Valorizzazione dell'area archeologica Ponte Valentino" (elaborato 12-22" delle integrazioni al S.I.A.), e quelli di mitigazione ambientale dovranno essere realizzati contestualmente ai lavori



della Centrale in modo da beneficiare dei relativi vantaggi già dalle fasi iniziali della trasformazione;

- per quanto attiene al potenziamento della linea 380 kV Benevento II-Foggia in variante all'attuale tracciato, l'ubicazione della sottostazione ed il tracciato del cavidotto di collegamento, dovranno rispettare le previsioni della soluzione progettuale denominata "soluzione A" dell' "Alternativa gennaio 2004" (punto 3.3.2 del S.I.A.);
- dovranno essere attuate tutte le misure di ripristino ambientale previste al punto 4.7.3 del S.I.A.

8. Prescrizioni della Regione Campania

dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni poste dalla Regione Campania con Decreto assessorile n. 668 del 21.12.2005 e quella indicata nel verbale n. 131 del 08.11.2007 della Commissione VIA regionale di seguito riportate:

- adottare per la conduzione del cantiere e per l'intera durata dei lavori le norme EMAS;
- validare i modelli per la previsione dell'inquinamento atmosferico con misure in quota;
- di concerto con l'ARPAC adottare manuali per gestione ambientale del cantiere e della gestione dell'impianto da trasmettere alla Commissione Tecnico Istruttoria per la V.I.A. della Regione Campania prima dell'inizio dei lavori;
- definire i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo, il piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le aree di stoccaggio definitivo, la relativa trasportistica da e per le cave e i siti di discarica per lo smaltimento di quelli in esubero; prevedere le modalità di conservazione della coltre vegetale nel caso se ne preveda il riutilizzo;
- affidare all'ARPAC la verifica dell'ottemperanza delle suddette prescrizioni e trasmettere alla Commissione Tecnico Istruttoria per la V.I.A. della Regione Campania la relazione conclusiva all'avvenuto avviamento dell'impianto
- dovrà essere effettuato uno studio di ricaduta degli inquinanti, al fine di verificare il sussistere del rischio della che la centrale comporti a scala locale una crescita di concentrazione degli inquinanti tale da vanificare la riduzione delle emissioni in essere come valutata dal "Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria".

Le prescrizioni di cui ai punti n. 2 a) e n. 6 dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto 7 provvederà il Ministero per i beni e le attività culturali, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



La Regione Campania, dove necessario con l'ausilio dell'ARPA Campania, provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto 8 e, dove non diversamente indicato, a tutte quelle sopra indicate, dandone comunicazione degli esiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- Prescrizioni formulate dal Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - ufficio Infrastrutture e Demanio Sez. Demanio - taranto e contenute nella nota n. 041453/UI DEM/2009 del 1° ottobre 2009 (allegato n. 3 del resoconto verbale della riunione del 16 dicembre 2009):

La Luminosa S.r.l. è tenuta al rispetto, se e per quanto applicabile, della normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture a sviluppo sia verticale che orizzontale, a tutela del volo a bassa quota.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Interno con nota n. DCPREV.A4.7811 del 15 luglio 2009 e contenute nella nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento n. 779/8 del 19 febbraio 2004 (allegata alla nota del 5 agosto 2009, prot. n. 0091978, con cui è stato trasmesso il resoconto verbale provvisorio della riunione del 15 luglio 2009):

- la Luminosa S.r.l. dovrà richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi, con esame preventivo del progetto e visita di sopralluogo, secondo le procedure dettate dal DPR n. 37/98 e D.M.I. 4.5.98;
- per la rete di trasporto del gas naturale dal metanodotto SNAM fino ai centri di utilizzazione interni alla centrale, considerato l'esistenza di parallelismi e anche attraversamenti con la linea ferroviaria BN-FG, si dovrà far riferimento sia alla normativa del D.M. 24.11.84 che a quella speciale del Ministero dei Trasporti.

- Prescrizioni formulate da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e contenute nella nota del 9 dicembre 2009, prot. RFI-DPR-DTP_NA.IN\A0011\P\2009\0000915 (allegata al resoconto verbale del 16 dicembre 2009, all. n. 5)

La Luminosa S.r.l. è tenuta ad acquisire le autorizzazioni di cui ai punti indicati nella nota del 9 dicembre 2009, prot. RFI-DPR-DTP_NA.IN\A0011\P\2009\0000915.

- Prescrizioni formulate dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Iri - Garigliano e Volturno e contenute nella nota del 9 luglio 2004, prot. n. 4634



La Luminosa S.r.l. è tenuta al rispetto delle indicazioni di cui alla nota del 9 luglio 2004, prot. n. 4634.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica:

1. La Luminosa S.r.l. è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sarà emesso l'ordine per la fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La Luminosa S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.